



STATUTO DI LEGAMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA ONLUS
VERSIONE LICENZIATA DALLA SEGRETERIA DEL 22 OTTOBRE 2015
APPROVATA DAL DIRETTIVO DEL 24 OTTOBRE 2015

APPROVATO DAL CONGRESSO REGIONALE DEL 22 NOVEMBRE 2015

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 - Denominazione

Legambiente del Friuli - Venezia Giulia Onlus, in breve denominata Legambiente FVG, è un'associazione che assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Legambiente FVG Onlus ha sede legale in viale Giacomo Leopardi n. 118 a Udine. La modifica della sede legale nella stessa città potrà avvenire con delibera della Segreteria regionale, mentre la modifica della sede in località diversa da Udine potrà avvenire con delibera del Direttivo regionale.

Legambiente FVG Onlus si ispira ai principi e alle finalità di Legambiente Onlus, di cui condivide, seppur in forme e modi che ne garantiscono l'autonomia, obiettivi e finalità, assicurando leale e costruttiva collaborazione.

Art. 2 – Finalità

Legambiente FVG Onlus non ha fini di lucro e nel perseguire l'esclusivo fine di solidarietà sociale opera per la salvaguardia del territorio e delle risorse naturali e ambientali e, in quanto Onlus, nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni e modificazioni.

Legambiente FVG Onlus svolge le sue attività nel territorio della Regione Friuli – Venezia Giulia per il raggiungimento dei seguenti **scopi**:

- (1) favorire lo sviluppo sostenibile, ovvero un corretto equilibrio tra esseri umani e natura fondato sull'uso appropriato delle risorse naturali in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri, mantenendo un equilibrio tra benessere economico, ambiente ed equità sociale
- (2) promuovere la protezione della natura e della biodiversità; si impegna per la conservazione della flora e della fauna e del benessere animale. Si impegna per un rapporto più armonico ed equilibrato tra umani e specie viventi a beneficio delle generazioni presenti e future
- (3) lavorare per l'esclusione della violenza individuale e di gruppo in ogni settore della vita sociale, a livello locale, nazionale e internazionale; si oppone in modo integrale alla guerra, allo sfruttamento economico e alle ingiustizie sociali, all'oppressione politica e alle forme di autoritarismo, alle discriminazioni legate alla razza, alla provenienza geografica, al sesso e alla religione. E' un'associazione nonviolenta che si batte per la pace e la cooperazione tra i popoli e per il disarmo totale nucleare e convenzionale
- (4) promuovere un nuovo ordine economico internazionale agendo per la soluzione dei problemi ambientali, alimentari e sanitari dei popoli. Si impegna per considerare gli aspetti ambientali del clima all'interno delle regole economiche delle diverse comunità, verso l'abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra nella produzione e utilizzo di energia, nella mobilità, in agricoltura e nelle catene alimentari, nella gestione del territorio per la salvaguardia dell'ambiente in una prospettiva di sviluppo economico sostenibile
- (5) operare sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza, cultura e lavoro, per rompere le forme di esclusione dalla conoscenza; promuove la diffusione della cultura formando una coscienza scientifica



diffusa.

Nell'attuazione dei propri scopi Legambiente FVG Onlus, avuto riguardo alla peculiare realtà del Friuli - Venezia Giulia, può utilizzare, in particolare negli ambiti territoriali in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche così come definiti in attuazione della legge 482/1999, le lingue slovena, friulana e tedesca, in quanto parte integrante delle identità delle comunità locali nel loro rapporto con i luoghi e gli ambienti naturali e antropizzati di tradizionale insediamento.

Art. 3 – Attività

Legambiente FVG Onlus, per raggiungere la finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso le seguenti attività dirette alla:

- (1) Partecipazione dei cittadini e delle cittadine alla difesa dell'ambiente e della propria qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale e una modifica dei comportamenti individuali e collettivi attraverso il volontariato e in particolar modo con l'organizzazione di campi di volontariato, gite, escursioni, campi scuola per il recupero e la valorizzazione ambientale e la diffusione dell'educazione ambientale e per la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico.
- (2) Promozione del volontariato ambientale al fine di salvaguardare il territorio e le risorse naturali, in particolare sviluppare e organizzare in proprio o in collaborazione con enti e associazioni, aventi fini istituzionali compatibili con quelli di Legambiente FVG Onlus, servizi di protezione civile e/o vigilanza sull'applicazione di leggi e norme a tutela dell'ambiente in tutte le sue componenti.
- (3) Realizzazione di iniziative e campagne di sensibilizzazione in difesa del territorio, del paesaggio e della natura, del suolo e della biodiversità.
- (4) Difesa e salvaguardia delle specie animali e vegetali e valorizzazione delle aree protette; impegno nella gestione di aree protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree, siti e zone di importanza naturalistica, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti.
- (5) Promozione delle aree agricole ad alto valore naturale, dell'agricoltura biologica e delle iniziative di commercializzazione a chilometro zero e di prossimità. Opposizione all'introduzione degli Organismi Geneticamente Modificati nella produzione agricola e zootecnica.
- (6) Educazione e sensibilizzazione ambientale e allo sviluppo sostenibile a favore dei ragazzi e delle ragazze, degli insegnanti e del mondo della scuola, favorendo la partecipazione associativa, anche extrascolastica, dei bambini e delle bambine in difesa dell'ambiente. Sostegno all'informazione e alla divulgazione in favore degli adulti.
- (7) Difesa dell'ambiente e del territorio attraverso gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali la presentazione di ricorsi, denunce e querele; costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili, sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale.
- (8) Promuove attraverso la partecipazione popolare proposte di legge che nascono dalle attività sociali e territoriali dell'associazione e che abbiamo il compito di promuovere la difesa e valorizzazione dell'ambiente e dei processi di sostenibilità.
- (9) Scambio di conoscenze e diffusione dell'informazione tra i diversi soggetti, anche a livello internazionale, che si occupano di ambiente e valorizzazione del territorio.
- (10) Promuovere esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell'ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale.

Legambiente FVG Onlus non svolgerà attività diverse da quelle di solidarietà sociale ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse e comunque nell'ambito del settore della tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e



della dignità umana.

Art. 4 - Attività strumentali

Per il raggiungimento dei propri scopi Legambiente FVG Onlus potrà tra l'altro, a titolo esemplificativo:

- (a) Realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività.
- (b) Compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui.
- (c) Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti.
- (d) Stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività.
- (e) Partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altre forme associative e societarie, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi statutari.
- (f) Favorire lo sviluppo di imprese sociali.
- (g) Raccogliere fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge.
- (h) Promuovere e sostenere attività di turismo sostenibile, gestire e collaborare al funzionamento dei Centri di Educazione Ambientali (CEA)
- (i) Promuovere e valorizzare la diffusione di prodotti agricoli di qualità e biologici
- (j) Produrre e distribuire materiale tecnico e divulgativo a carattere ambientale attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione
- (k) Organizzare seminari, assemblee, incontri, borse di studio finalizzate all'approfondimento delle tematiche ambientali nel rispetto della prassi vigente, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale
- (l) Promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale e socio economico
- (m) Promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti
- (n) Promuovere, organizzare e gestire interventi di cooperazione e di educazione allo sviluppo, inviare personale volontario per attività di interscambio e di attivazione di campagne internazionali in difesa dell'ambiente e del clima. Realizzare, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a progetti all'estero, sugli orientamenti culturali e sull'educazione

L'associazione potrà compiere ogni operazione strumentale al perseguimento degli scopi istituzionali, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Nel rispetto delle indicazioni dello statuto, Legambiente FVG Onlus si dota di tutti gli strumenti, tecnici, politici, amministrativi e giuridici ritenuti utili per raggiungere i propri fini. Può inoltre stringere alleanze, rapporti, stipulare accordi di collaborazione e aderire ad altre organizzazioni italiane o estere che perseguano, in tutto o in parte, finalità analoghe.

ORGANI SOCIALI, COMPITI E FUNZIONAMENTO

Art. 5 - Soci

Sono soci di Legambiente FVG Onlus tutti i Circoli di Legambiente presenti nel territorio regionale che abbiano già ottenuto l'affiliazione a Legambiente Onlus a seguito di comunicazione da parte di Legambiente Onlus inviata alla Segreteria Regionale di Legambiente FVG Onlus, che accettino le norme del presente Statuto e che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.



Per costituire un nuovo Circolo, è necessaria l'affiliazione a Legambiente Onlus, previo consenso del Presidente del Comitato Regionale di appartenenza. In caso di mancato consenso, i promotori possono ricorrere all'Assemblea dei Delegati di Legambiente Onlus, che si pronuncia in via definitiva sulla richiesta di affiliazione.

I Circoli, che conservano la propria autonomia amministrativa e giuridica, partecipano all'Assemblea regionale dei Soci attraverso due delegati ciascuno, individuati con cadenza annuale:

- uno di diritto, nella persona del Presidente pro-tempore del Circolo
- uno nominato dall'Assemblea del Circolo secondo le modalità individuate nel Regolamento.

Possono partecipare all'Assemblea regionale dei Soci, senza diritto di voto, i componenti dei Direttivi dei Circoli soci. In caso di impedimento, sia il presidente di circolo, sia gli altri delegati di circolo, potranno nominare un sostituto.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. E' prevista l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota d'iscrizione.

La qualifica di socio viene meno in seguito a delibera dell'Assemblea regionale dei Soci nei seguenti casi: recesso, mancato versamento della quota associativa annuale.

Nel caso in cui un Circolo socio di Legambiente FVG assumesse un comportamento non conforme alle finalità dell'associazione, di mancato rispetto delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea dei Delegati di Legambiente onlus, l'Assemblea regionale dei soci, su proposta della Segreteria regionale o di un Circolo socio e dopo aver effettuato un richiamo formale secondo le modalità stabilite da apposita delibera della Segreteria regionale, chiede all'Assemblea dei Delegati di Legambiente Onlus di intervenire mediante commissariamento del Circolo socio o ritiro dell'affiliazione e conseguente esclusione da socio.

Avverso la decisione dell'Assemblea dei Delegati il socio può presentare ricorso al Collegio dei Garanti nazionale così come previsto dall'art. 41 dello statuto nazionale. Il ricorso non ha effetti sospensivi. La perdita per qualunque causa della qualità di socio, comporta l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti.

Possono inoltre **aderire** a Legambiente FVG onlus soggetti di tipo collettivo, anche operanti negli Stati vicini, attivi su tematiche ambientali di interesse comune e di cooperazione internazionale, secondo modalità definite con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 6 - Organi associativi

Sono organi di Legambiente FVG Onlus:

- (1) Assemblea Regionale dei soci
- (2) Assemblea dei Circoli
- (3) Consiglio Direttivo
- (4) Presidente
- (5) Direttore
- (6) Segreteria
- (7) Collegio dei Revisori dei conti
- (8) Collegio dei Garanti

Art. 7 - Assemblea Regionale dei soci

L'Assemblea regionale dei soci è organo deliberante e sovrano di Legambiente FVG Onlus.

Essa viene costituita annualmente da delegati, provenienti da ciascun Circolo socio di Legambiente attivo sul territorio regionale e individuati secondo le modalità di cui all'art. 5, e dal Presidente e Direttore regionale quali membri di diritto.



Art. 8 - Compiti dell'Assemblea Regionale dei soci

Sono compiti dell'Assemblea regionale dei soci:

- (a) promuovere la discussione e determinare l'indirizzo delle politiche associative di Legambiente FVG Onlus, nel pieno rispetto degli indirizzi politici generali dell'Associazione
- (b) promuovere il confronto all'interno del corpo associativo rappresentato dagli aderenti a Legambiente FVG onlus a diversi livelli presenti nella Regione Friuli – Venezia Giulia
- (c) approvare il bilancio consuntivo
- (d) discutere e deliberare su ogni argomento che gli altri organi associativi intendono sottoporle
- (e) approvare gli investimenti patrimoniali di tipo immobiliare
- (f) proporre e/o approvare le modifiche dello statuto regionale
- (g) escludere i soci secondo quanto previsto dall'art.5 del presente statuto
- (h) effettuare richiami nei confronti dei soci in conformità a quanto disposto dall'art.5 del presente statuto
- (i) emanare regolamenti in esecuzione al presente statuto nonché ogni altro regolamento necessario al buon andamento dell'associazione
- (j) eleggere ogni quattro anni, salvo la necessità di convocazione di una Assemblea dei soci straordinaria, il Consiglio Direttivo Regionale
- (k) eleggere, ogni quattro anni, salvo la necessità di convocazione di una Assemblea dei soci straordinaria, il Collegio dei revisori dei conti

Art. 9 - Modalità di convocazione dell'Assemblea e deliberazioni

L'Assemblea regionale dei soci è convocata a mezzo lettera o posta elettronica, inviati almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno sei ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea Regionale dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, secondo le scadenze stabilite dalla normativa nazionale.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei delegati più uno e, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria viene convocata:

- per approvare le modifiche statutarie; in tal caso occorre in prima convocazione la presenza di almeno due terzi dei delegati e, in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei presenti. In prima e seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati.

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i delegati il cui Circolo socio sia in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

In caso di impedimento di un delegato, il Circolo socio può indicare un sostituto appartenente al medesimo Circolo socio per rappresentarlo in Assemblea. In ogni caso, ciascun delegato può essere portatore di una sola delega conferitagli dal Circolo di appartenenza.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, è presieduta da persona appositamente designata dall'Assemblea. Il Segretario dell'Assemblea è designato dall'Assemblea regionale dei soci.

Delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 - Consiglio Direttivo regionale



Il Consiglio Direttivo regionale è responsabile, nell'ambito delle linee programmatiche definite dall'Assemblea regionale dei soci, della gestione e dell'amministrazione dell'associazione e rimane in carica quattro anni e comunque sino alla convocazione della successiva Assemblea che nomina il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo regionale è composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 12 e un massimo di 20 eletti dall'Assemblea regionale congressuale dei soci e individuati tra gli iscritti ai Circoli soci di Legambiente FVG, oltre ai presidenti pro tempore dei Circoli soci, che ne fanno parte di diritto. In caso di parità durante le votazioni, prevale il voto del Presidente.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi vengono sostituiti, su proposta del Consiglio Direttivo regionale, dall'Assemblea regionale dei soci che li elegge con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo Regionale può proporre all'Assemblea Regionale dei Soci, con parere motivato, nuovi membri in aumento fino ad un massimo di 1/8 (un ottavo) rispetto ai componenti del Consiglio in carica.

I nuovi membri rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo regionale.

Venendo meno la maggioranza dei componenti del Consiglio, entro 30 giorni viene convocata l'Assemblea regionale dei soci affinché si provveda all'elezione dell'intero Consiglio Direttivo regionale.

Art. 11 - Compiti del Consiglio Direttivo regionale

Il Consiglio Direttivo regionale, si riunisce almeno due volte all'anno e ha il compito di:

- (a) attuare, direttamente o mediante delega alla Segreteria, le decisioni dell'Assemblea regionale dei soci e definire e perseguire gli obiettivi associativi di Legambiente FVG Onlus
- (b) amministrare il patrimonio dell'Associazione fatte salve le competenze di bilancio riservate all'Assemblea regionale dei soci
- (c) svolgere un'azione di controllo dell'ordinaria amministrazione posta in essere dalla Segreteria e ratificare gli atti di straordinaria amministrazione
- (d) approvare il bilancio preventivo
- (e) approvare tutte le operazioni contrattuali pertinenti alla progettazione e al funzionamento della struttura quali, a titolo esemplificativo, apertura di conti correnti, fidejussioni, leasing e affidamenti bancarie e postali
- (f) eleggere tra i suoi componenti:
 - 1-il Presidente
 - 2- la Segreteria
 - 3- il Direttore
- (g) sfiduciare eventualmente il Presidente, il Direttore e i componenti della Segreteria secondo procedure che verranno fissate dal medesimo Direttivo
- (h) eleggere, qualora ritenuto di istituire tale organo, il Presidente del Centro di Azione Giuridica regionale, il quale coordina le attività dei componenti ai sensi di quanto contenuto nel regolamento del CeAG
- (i) eleggere, qualora ritenuto di istituire tale organo, la Presidenza del Comitato Scientifico e nominare i suoi componenti
- (j) convocare l'Assemblea dei Circoli con le modalità previste nel Regolamento.

Art. 12 - Svolgimento del Consiglio Direttivo regionale

Il Consiglio Direttivo regionale è convocato dal Presidente e, in sua assenza, dal Direttore o dalla Segreteria almeno 10 giorni prima della data prefissata, con invito a mezzo lettera, o posta elettronica, e deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

La mancata partecipazione di un consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo regionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo da comunicare al Presidente, determina la decadenza dal Consiglio stesso con deliberazione adottata



all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

Il Consiglio Direttivo regionale si riunisce in unica convocazione ed è valido con la presenza di almeno un quinto dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso delle delibere di cui alle lettere e, f, g, previste dall'art. 11 del presente statuto, ci deve essere la presenza della metà più uno dei componenti in carica.

Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.

Art. 13 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo regionale e rimane in carica quattro anni, convoca gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento. Il Presidente assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo regionale e degli altri organi dell'associazione. In sua assenza tali funzioni sono svolte dal Direttore. Il Presidente e il Direttore sono componenti di diritto della Segreteria. Il Presidente può aprire e movimentare conti correnti bancari e richiedere eventuali fidejussioni, leasing e affidamenti bancari con delibera della Segreteria regionale e, anche con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare e richiedere mutui ipotecari.

Il Consiglio Direttivo regionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Presidente e procedere alla nomina di un nuovo Presidente.

Art. 14 - Rappresentanza e firma dell'Associazione

Il Presidente e il Direttore hanno la rappresentanza legale dell'Associazione disgiunta sia in giudizio sia nei confronti di terzi.

Art. 15 – La Segreteria

La Segreteria viene eletta dal Consiglio Direttivo tra persone che ne fanno parte e rimane in carica per quattro anni.

E' composta da un minimo di 5 a un massimo di 9 persone.

Le deliberazioni della Segreteria sono assunte con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 16 - Compiti della Segreteria

La Segreteria affianca il Presidente e il Direttore nell'esercizio delle loro funzioni e in particolare indirizza e coordina le attività associative.

La Segreteria, in quanto espressione del Consiglio Direttivo regionale, è investita delle funzioni e dei poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione.

In particolare, la Segreteria:

- (a) realizza, su delega del Consiglio Direttivo regionale, eventuali attività inerenti gli indirizzi politici e strategici individuati dall'Assemblea regionale dei soci
- (b) svolge funzioni di ordinaria amministrazione dell'Associazione. E' prevista la ratifica del Consiglio Direttivo regionale per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, eccetto quanto riservato all'Assemblea regionale dei soci
- (c) esprime parere in relazione alla necessità di ricorrere a collaboratori, demandando al Direttore gli atti conseguenti
- (d) propone al Consiglio direttivo regionale il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo
- (e) svolge ogni altro compito che le sia demandato dal Consiglio Direttivo regionale.

Art. 17 - Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo regionale tra i propri membri e rimane in carica quattro anni.

Il Direttore coordina l'attività amministrativa dell'Associazione, ha la responsabilità del corretto funzionamento della



struttura associativa e svolge tutti i compiti che gli sono assegnati dalla Segreteria e dal Consiglio Direttivo regionale. Svolge l'attività di gestione dei collaboratori e delle risorse umane su mandato della Segreteria. Coordina, altresì, i rapporti e le relazioni tra la sede regionale e i Circoli di Legambiente nel Friuli – Venezia Giulia.

Il Direttore svolge di diritto il ruolo di segretario del Consiglio Direttivo, della Segreteria; in caso di sua assenza il segretario viene nominato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo regionale può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il Direttore e procedere alla nomina di un nuovo Direttore.

Art. 18 - Assemblea dei Circoli

L'Assemblea dei Circoli di Legambiente nel Friuli – Venezia Giulia è composta dalle persone iscritte ai Circoli territoriali secondo le modalità individuate nel Regolamento. E' presieduta dal Presidente regionale.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno. L'Assemblea dei Circoli di Legambiente nel Friuli – Venezia Giulia discute e condivide le iniziative che si svolgono sul territorio, confronta le buone pratiche, è uno strumento di partecipazione e dialogo tra le esperienze territoriali di Legambiente a livello regionale.

Art. 19 - Assemblea Congressuale dei soci

Ogni quattro anni si riunisce l'Assemblea Congressuale dei soci con il compito di discutere e definire gli indirizzi politici generali dell'associazione, di eleggere i delegati regionali al congresso nazionale di Legambiente Onlus, e altresì il Consiglio Direttivo Regionale e il Collegio dei revisori dei conti. L'Assemblea Congressuale è composta dai delegati iscritti ai Circoli soci secondo le modalità individuate nel Regolamento approvato dall'Assemblea regionale dei soci. E' presieduta dal Presidente regionale.

Sono membri di diritto i membri della segreteria uscente o in carica.

Delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea Congressuale dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo ogni quattro anni contestualmente all'Assemblea regionale dei Soci che ha il compito di rinnovare le cariche sociali.

Per quel che concerne le norme di convocazione, la validità delle deliberazioni e il diritto di voto vale quanto disciplinato dall'art. 9.

L'Assemblea Congressuale dei soci può anche essere convocata in forma straordinaria dalla maggioranza dei delegati dell'Assemblea regionale dei soci.

Delle deliberazioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico può essere istituito su decisione del Consiglio Direttivo.

Il Comitato scientifico è organismo di consulenza e ricerca di Legambiente FVG Onlus e opera in completa autonomia ma in stretta relazione con il Consiglio Direttivo e con il Comitato Scientifico nazionale. Ne fanno parte esperti, anche non soci, nelle varie discipline ambientali che si riconoscono nei valori e nelle finalità dell'Associazione contenuti nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente del Comitato Scientifico e nomina i singoli componenti del Comitato che rimangono in carica quattro anni. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Le attività sono individuate e disciplinate nel Regolamento così come le modalità organizzative.

Art. 21 - Centro di Azione Giuridica (CEAG)

Il Centro di Azione Giuridica può essere istituito su decisione del Consiglio Direttivo.

Il Centro di Azione Giuridica è organismo di gestione e coordinamento delle iniziative giudiziarie e legali di Legambiente FVG Onlus. Esso è inoltre luogo di studio ed elaborazione che si pone al servizio dei Circoli di Legambiente FVG e degli associati a Legambiente FVG per la consulenza e l'assistenza in materia di promozione e tutela dei diritti civili e dell'ambiente, anche nell'ambito del procedimento di formazione degli atti normativi e del procedimento amministrativo.



Ne fanno parte giuristi e operatori del diritto che condividono i valori e gli obiettivi del CEAG e si conformano allo spirito del presente Statuto.

Il Centro di Azione Giuridica opera in collegamento con gli organismi dirigenti dell'Associazione e con il CEAG nazionale, sulla base del proprio regolamento.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente che rimane in carica quattro anni. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Le attività sono individuate e disciplinate nel regolamento così come le modalità organizzative.

FUNZIONAMENTO, INCOMPATIBILITA' E GARANZIE

Art. 22 - Incompatibilità e limiti delle cariche

Vi è incompatibilità tra la carica di delegato dell'Assemblea regionale dei Soci e di membro del Consiglio Direttivo con quella di Sindaco delle Città Metropolitane, Presidente della Provincia e di Presidente e Assessore regionale.

Altresì, vi è incompatibilità, tra la carica del Presidente, del Direttore e di componente della Segreteria con quella di: Sindaco, assessore comunale, presidente di Città metropolitane, Presidente di Provincia, presidente di Regione, assessore regionale, e componente di C.d.A. di società pubbliche partecipate, nonché di Presidente di Parchi. Inoltre, vi è incompatibilità, tra la carica del Presidente, del Direttore e la carica di Consigliere regionale.

Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno di Legambiente e incarichi di pari livello ricoperti all'interno dei partiti, sindacati e altre organizzazioni politiche per quanto concerne il livello regionale riferiti al Presidente, Direttore, membro di Segreteria e presidente di Circolo.

Si considerano, inoltre, in situazione di incompatibilità coloro che, per conto proprio o di terzi, abbiano interessi la cui realizzazione comporti il sacrificio degli interessi associativi (conflitto d'interessi).

Chiunque si trovasse in questa posizione ha l'obbligo di darne notizia al Consiglio Direttivo e ha altresì l'obbligo di astenersi dalle discussioni e deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, della Segreteria sui punti sui quali sia in conflitto di interesse.

Art. 23 – Relazioni associative con Legambiente Onlus

Legambiente FVG Onlus, nella propria autonomia statutaria e giuridica, aderisce alla rete territoriale di Legambiente Onlus di cui è socia. Tale adesione assicura la possibilità di utilizzare il logo di Legambiente (Cigno con la scritta LEGAMBIENTE) e di rappresentare l'associazione a livello regionale. Con tale adesione, che viene rinnovata ogni anno in base a quanto stabilito dallo Statuto di Legambiente Onlus, la Legambiente FVG Onlus si impegna a rispettare quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento nazionale in materia di relazioni associative, conservazione del patrimonio, partecipazione democratica dei soci e confronto con le aspirazioni e gli obiettivi comuni. Legambiente FVG Onlus inoltre condivide i valori associativi, le pratiche di lavoro territoriale, la solidarietà sociale e gli obiettivi di politica ambientale.

Legambiente Onlus ha il compito di verificare il rispetto da parte di Legambiente FVG dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, delle normative vigenti, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Delegati di Legambiente Onlus e/o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'associazione, su proposta motivata della Segreteria nazionale, a seguito di un suo richiamo formale infruttuoso, l'Assemblea dei Delegati di Legambiente Onlus delibera lo scioglimento degli organismi dirigenti di Legambiente FVG Onlus. La Segreteria nazionale, nella sua prima riunione successiva alla delibera di scioglimento, designa un Coordinatore regionale, fornito di pieni poteri compreso quello della rappresentanza legale dell'associazione di cui all'art. 14.

Il Coordinatore ha il compito di garantire la continuità operativa del Direttivo regionale e di convocare l'Assemblea Congressuale Straordinaria dei soci per l'elezione dei nuovi organi direttivi da tenersi entro massimo nove mesi dal provvedimento di scioglimento. Con l'elezione dei nuovi organismi dirigenti il Coordinatore cessa dalla carica.



Avverso il provvedimento di scioglimento di cui al primo comma può essere proposto, entro quaranta giorni dalla sua ricezione, ricorso al Collegio dei Garanti nazionale i quali decidono, entro quaranta giorni dalla proposizione del ricorso, per la conferma o l'annullamento del provvedimento. Il ricorso non ha effetti sospensivi.

Art. 24 - Limiti ai compensi degli organi amministrativi e di controllo e ai lavoratori.

Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione previsti dal presente statuto e a coloro che prestino lavoro per l'associazione, non potranno essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori a quelli previsti dall'art. 10 co. 6 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 25 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di associati, privati, enti pubblici specificatamente destinati all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio è inoltre incrementato dalle quote annuali dei soci e da altre contribuzioni supplementari degli associati, qualora gli organi dirigenti preposti lo deliberino.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni degli associati e con i proventi delle attività associative.

E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di Legambiente FVG Onlus, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. E' fatto obbligo impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

L'associazione non risponde per le obbligazioni contratte dai Circoli territoriali soci della stessa, i quali sono dotati di propria e piena autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile.

Art. 26 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre, con l'approvazione del bilancio consuntivo economico finanziario, secondo le scadenze stabilite dalla normativa nazionale.

Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Assemblea regionale dei soci approva il bilancio consuntivo annuale economico finanziario il quale deve essere redatto seguendo i criteri e le prescrizioni previste dalla legge per conservare i benefici fiscali previsti per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale; in particolare il rendiconto deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'associazione, con separata indicazione delle attività direttamente connesse eventualmente poste in essere accanto alle attività istituzionali. Il bilancio preventivo deve essere approvato, di norma, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27 - Bilancio

Il bilancio di Legambiente FVG Onlus viene formulato autonomamente, la struttura del bilancio d'esercizio deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale dell'Associazione e della situazione economico – finanziaria della stessa.

Bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere depositati presso la sede regionale otto giorni prima della loro approvazione. I bilanci approvati, oltre a essere trascritti sul libro verbali, saranno depositati presso la sede regionale e consultabili da parte di tutti gli associati.

Art. 28 - Relazioni al bilancio

La presentazione, discussione e approvazione è accompagnata da una relazione scritta anche di natura finanziaria, oltre che da quella redatta dal Collegio dei Revisori.



GARANZIE E SCIoglIMENTO

Art. 29 – Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dall'Assemblea Congressuale dei soci e ha il compito di controllare l'andamento amministrativo dell'associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Esso presenta annualmente alla Segreteria e all'Assemblea regionale dei soci per l'approvazione, una relazione sul bilancio consuntivo dell'associazione.

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti preferibilmente fra i soci. Resta in carica quattro anni ed elegge nel suo seno il Presidente.

Art. 30 - Dello scioglimento del rapporto associativo

In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio non ha diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né restituzione di quota associativa.

Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio di Legambiente FVG Onlus sono deliberati dall'Assemblea regionale straordinaria dei soci a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei delegati.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio di Legambiente FVG Onlus deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32 - Collegio dei Garanti

In caso di controversie tra organi, tra gli organi e i soci, tra i soci di Legambiente FVG Onlus, sarà necessario rivolgersi al Collegio di Garanti, istituito a livello nazionale.

Art. 33 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile articoli 36 e seguenti.